



Al Sig. Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Enna
Dott. Ing. Salvatore Rizza

A.S.E. Prefetto di Enna
Dott.ssa Matilde Pirrera

Al Direttore Regionale VVF Sicilia Palermo
Dott. Ing. Maurizio Lucia

E.p.c. Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco
Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Dott.ssa Laura Lega

Al Capo del corpo Nazionale
Vigili del Fuoco Dott. Ing. Fabio Dattilo

Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie
Dott. Fabio Italia

Al Responsabile dell'Ufficio III: Relazioni Sindacali
Dott. Alessandro Tortorella

Alle Segreterie Sindacali Nazionali e Regionali VV.F loro sedi

OGGETTO: O.d.G. n.20 del 20/01/2021 Banca delle Ore, nota prot. 1888 del 30/03/2021.

Egregio Comandante,

successivamente all'O.d.G. indicato in oggetto, la questione di che trattasi è stata affrontata all'interno di un dialogo aperto in sede sindacale il 21/01/2021 nella quale la S.V. si era riservata di rivalutare tutta la problematica con possibili soluzioni alternative. Pertanto la trattativa in questione era allo stato dei fatti in itinere.

Malgrado ciò, si è avuto modo di rilevare che già nella prima decade di Marzo il Comando ha di fatto messo in atto l'azzeramento della banca ore precedenti il 2019, ancor prima di ufficializzare alle scriventi OO.SS. le proprie determinazioni, a cui è seguita la nota unitaria del 12/03/21 e solo il 30/03/21 con nota prot. N. 1888 venivano comunicate le proprie determinazioni.

Ricostruiti i fatti si rileva che in merito alla determinazione ufficializzata con nota 1888 del 30/03/21, la posizione assunta dal Comando risulta formalmente non corretta e che la norma di riferimento sia stata tecnicamente travisate da una lettura incompleta.

Pertanto ci preme preliminarmente evidenziare quanto espressamente dettato dal comma 1 dell'art. 19 del D.P.R. 7 maggio 2008 , non citato dalla S.V. , ovvero che "Al dipendente che espleta prestazioni lavorative regolarmente autorizzate aggiuntive all'orario d'obbligo è riconosciuto il diritto al pagamento delle prestazioni straordinarie" ed ancor che "Su richiesta del dipendente, le predette ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, possono essere utilizzate come riposi compensativi, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei dipendenti contemporaneamente ammessi alla fruizione."

La norma quindi sancisce, in modo inequivocabile, il riconoscimento della prestazione straordinarie essenzialmente con il pagamento in termini economici e solo a richiesta del dipendente la fruizione a recupero, contrariamente a quanto operato dall'amministrazione.

Peraltro, l'inserimento in banca ore delle prestazioni di lavoro straordinarie, risulta essere determinazione assunta d'imperio dall'amministrazione, obbligando i lavoratori esclusivamente alla fruizione a recupero delle prestazioni espletate, a scapito del legittimo riconoscimento economico.

Tale imposizione, oltre a calpestare i diritti dei lavoratori, arreca loro un danno economico, pertanto, risulta ovvia ed opportuna la norma che prevede una esplicita volontarietà a richiesta del dipendente per la commutazione dello straordinario da monetizzare in accantonamento in banca ore per la fruizione a recupero.

A fronte di ciò è priva di fondamento la condizione pretestuosamente ostativa per cui "tali ore, di cui lo scrivente non era a conoscenza, non sono mai state richieste dai dipendenti e quindi non sussistono nemmeno le condizioni per poterli ancora rinviare e/o liquidare" poiché manca la condizione primaria che ne giustifica l'accantonamento in banca ore, cioè una richiesta che espliciti la volontarietà del dipendente alla fruizione a recupero.

In aggiunta, registriamo un elemento nuovo rappresentato dall'art.50-bis della Legge 19 Dicembre 2019 n. 157 la cui applicazione, secondo il vigente sistema delle fonti del diritto, è primaria rispetto alla normativa di settore.

Inoltre, risulta alle scriventi che la S.V. abbia assunto la titolarità del Comando già dal 2015 pertanto, scaricare la responsabilità sul fatto che "non risulta giustificabile un così eccessivo accumulo di ore risalenti ad oltre un quinquennio "non è rispettoso delle prestazioni effettuate che attendono di essere pagate, piuttosto denota, a parer nostro, il mancato monitoraggio, da parte del Comando, sulla consistenza della banca ore, del suo andamento ed assunzione di iniziative per favorirne l'utilizzo, in pratica, l'assenza di una corretta programmazione/gestione delle risorse economico-finanziarie che essa rappresenta, certificata da quanto testualmente asserito nella nota in oggetto: "di tali ore di cui lo scrivente non era a conoscenza..".

Tuttavia, in diversi Comandi Provinciali VVF del territorio nazionale sono già state riconosciute risorse finanziarie dalla DCRF a seguito di specifica richiesta di fondi dalla Direzione VV.F. di appartenenza - nota Prot. 34938 della DCRF del 24/11/2020- per monetizzare le ore di straordinario rese ed accantonate in banca ore.

Riteniamo inaccettabile un trattamento economico diverso poiché tutto il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha il medesimo diritto ovvero quello di avere riconosciuto il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario accantonate in Banca Ore.

Tanto premesso, considerata l'accessibilità ai fondi per il pagamento dei compensi per prestazioni straordinarie specificamente stanziati con l'art.50-bis della Legge 19 Dicembre 2019 n. 157, chiediamo:

1. di conoscere se dal suo insediamento assunto con O.d.G. n° 377 de 21/09/2015 sia mai stato attivato un monitoraggio delle ore in banca ore;
2. Se sia stato fatto un distinguo per tipologia delle prestazioni rese ed accantonate in banca ore e di quelle azzerate con O.d.G. n. 20 del 20/01/2021;
3. Se siano state quantificate e comunicate per l'accredito, come da richieste della DCRF Prot. 2577 del 23/01/2020 e dalla Direzione Regionale prot. N°17253 del 24/05/2020, le risorse necessarie per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario riferito ad annualità precedenti il 2019;
4. Se sia stata attivata la procedura per il pagamento dello straordinario accantonato in virtù di specifico stanziamento per annualità precedenti il 2019;
5. Di chiarire quanto asserito nella nota prot. 1888 del 30/03/2021 con "mai.. espletate";
6. Il ripristino del monte ore totale azzerato, in attesa di autorizzazione al pagamento;
7. Al Comando di attivarsi per trovare idonea soluzione per pagamento delle prestazioni rese ed accantonate;
8. L'effettuazione delle visite mediche in orario di servizio, ed ove non possibile riconoscimento economico equivalente per le ore rese da libero o esclusivamente a richiesta del dipendente l'accantonamento in banca ore;
9. Il pagamento delle prestazioni straordinarie di re-training ed ogni ulteriore prestazione resa in straordinario con riconoscimento economico o esclusivamente a richiesta del dipendente accantonamento in banca ore.

Per quanto sopra esposto le scriventi OO.SS. impegnano il Comando a rivedere quanto disposto con O.d.G. n°20 del 20/01/2021 attivandosi per una proficua risoluzione della questione, anticipando che in assenza di risposte concrete alle sopra elencate richieste, le scriventi OO.SS intraprenderanno ogni utile iniziativa ed azione a piena tutela del personale.

Ad ogni buon fine si allega alla presente la nota COM-EN U. n.1888 del 30/03/2021.

C. P. FP CGIL	UILPA.VVF	F.N CISL	CONAPO	CONFSAL
Garofalo M.	Rosso E.	Sinatra F	Meli S.	Gerlando A.

(documento firmato in originale)